

## CISAL C.F.S.

### già C.N. C.F.S. CISAL F.F.P.

codice fiscale 94191560484

## **STATUTO**

### Finalità e costituzione

#### **Art. 1**

La Cisal-Corpo Forestale dello Stato, in sigla Cisal-C.F.S., con sede in Firenze, è l'organizzazione sindacale affiliata alla CISAL, che associa e rappresenta i lavoratori del Corpo Forestale dello Stato e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e nel prosieguo del presente statuto esso viene denominato anche solo come Sindacato.

Il presente statuto modifica e sostituisce quello già in vigore per il CN CFS CISAL FFP, precisandosi che la sua approvazione con il conseguente cambio di denominazione non comporta modifica della identità soggettiva dell'associazione; altresì l'intervenuta modifica non pregiudica la titolarità del sindacato rispetto alle iscrizioni sindacali già rilasciate in favore del CN CFS CISAL FFP. (Coordinamento Nazionale del Corpo Forestale dello Stato della Cisal Forze di Polizia)

#### **Art. 2**

La Cisal-C.F.S. è un Sindacato indipendente, autonomo, affiliato alla Cisal pur mantenendo la propria autonomia gestionale e decisionale, apartitico e libero da ogni ingerenza estranea al fine sindacale.

Il Sindacato persegue le seguenti finalità:

- Partecipare alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, nonché alla sottoscrizione dei contratti di lavoro nazionali e territoriali.
- Promuovere la partecipazione e la collaborazione al progresso e al miglioramento dell'organizzazione del lavoro elaborando studi e proposte di politica e programmazione a qualsiasi livello, a sostegno del lavoro e degli interessi dei lavoratori.
- Organizzare incontri di studio, convegni e altre iniziative e manifestazioni attinenti le problematiche del comparto e dei lavoratori ad esso appartenenti.
- Promuovere le modalità e le forme elettive unitarie di rappresentanza sindacale, nonché l'organizzazione e la partecipazione alle iniziative sindacali, assistenziali e culturali in favore dei lavoratori.

### Tesseramento

#### **Art. 3**

Possono essere iscritti al Sindacato tutti i dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, nonché gli Operai a Tempo Indeterminato e Determinato del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che non incontrino parere ostativo del Consiglio Nazionale e i lavoratori in quiescenza.

Gli O.T.I. e O.T.D. e i lavoratori in quiescenza vengono organizzati nell'ambito di un apposito Dipartimento Nazionale la cui struttura e regolamentazione viene definita con deliberazione della Segreteria nazionale.

L'adesione al Sindacato si compie con la sottoscrizione dell'atto di delega.

L'iscritto, con la sottoscrizione dell'atto di delega, acquisisce il diritto di partecipare nelle forme previste dallo Statuto e dal regolamento alla vita associativa del Sindacato e ai benefici realizzati dallo stesso.

L'iscritto, si impegna ad accettare le disposizioni regolamentari e statutarie che regolano la vita associativa del Sindacato compreso il pagamento della quota associativa stabilita.

Le quote o i contributi associativi versati dagli iscritti sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

Si perde la qualifica di iscritto al Sindacato, per dimissioni volontarie mediante revoca scritta della delega o a seguito di provvedimento disciplinare adottato dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

### Patti Federativi e di affiliazione

#### Art. 4

Il Sindacato può stipulare patti federativi e/o di affiliazione con altre OO.SS. anche ai fini del raggiungimento della maggiore rappresentatività e, quindi, sempre nell'interesse degli iscritti.

### Struttura organizzativa nazionale

#### Art. 5

Sono Organi Nazionali del Sindacato:

- Il Congresso Nazionale;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Segretario Generale;
- La Segreteria Nazionale;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Responsabile Amministrativo

#### Art. 6

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo del Sindacato, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie nonché di scioglimento del sindacato.

Esso si svolge ogni cinque anni in via ordinaria. In via straordinaria viene riunito su richiesta del Segretario Nazionale.

Il Congresso Nazionale si svolge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento emanato dalla Segreteria Nazionale.

Il Congresso elegge il Consiglio Nazionale e il Collegio dei Probiviri.

## Art. 7

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione politica, amministrativa e organizzativa del Sindacato. E' formato da almeno 8 componenti espressi dal Congresso Nazionale in proporzione al numero di iscritti a livello regionale.

Si riunisce su convocazione del Segretario Generale e cura il conseguimento dei fini statuari nel rispetto delle mozioni congressuali, fornendo a tal fine indirizzi e direttive alla Segreteria Nazionale.

Provvede a nominare i rappresentanti del Sindacato presso organismi e Commissioni nonché i rappresentanti del Sindacato in occasione dello svolgimento dei Congressi di Federazione e Confederazione.

Approva il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario; fissa l'importo della quota associativa al Sindacato, emana regolamenti attuativi ed integrativi dello Statuto in materia organizzativa, amministrativa e finanziaria, a meno di esplicite deroghe in favore di altri organi statuari previste dal presente statuto o di deleghe in tal senso conferite dal Consiglio Nazionale stesso ad altri organi statuari.

Procede all'elezione del Segretario Generale e della Segreteria Nazionale, vigila sugli organi periferici del Sindacato, coordinandone l'attività, e attua ogni iniziativa idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti,

## Art. 8

Il Segretario Generale è il legale rappresentante del Sindacato, presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e propone l'elezione dei membri della Segreteria Nazionale; nomina il Responsabile Amministrativo.

## Art. 9

La Segreteria Nazionale viene eletta dal Consiglio Nazionale, su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle realtà geografiche e settoriali presenti nel Sindacato.

E' formata da non più di 5 componenti ed è composta dal Segretario Generale, da un Segretario Generale Aggiunto e da non più di 3 Segretari Nazionali. Il Segretario Generale Aggiunto viene nominato dalla Segreteria Nazionale in conformità alla indicazione del Segretario Generale.

Il Segretario Generale attribuisce incarichi per deleghe ai singoli Segretari Nazionali per una migliore efficienza dello svolgimento dei compiti della Segreteria Nazionale.

E' l'organo esecutivo delle linee di indirizzo definite dal Congresso e dal Consiglio Nazionale che attua nella conduzione della contrattazione e delle relazioni sindacali in genere.

E' l'organo titolare dell'azione disciplinare interna e, come tale, competente ad effettuare i deferimenti al Collegio dei Probiviri. Con decisione motivata nomina eventuali commissari per quelle sedi che hanno gravemente violato lo Statuto e/o i Regolamenti del Sindacato. Il commissariamento non può durare oltre 10 mesi, periodo entro il quale dovranno essere celebrati i congressi provinciali delle sedi commissariate, dovendosi in alternativa procedere allo scioglimento delle stesse.

La Segreteria Nazionale, nel caso di necessità e/o urgenza, assume tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale predisponendone la ratifica alla successiva prima riunione.

## Art. 10

Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene eletto dal Congresso Nazionale. E' composto da 3 membri effettivi che eleggono tra loro il Presidente e due supplenti. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna e di garanzia statutaria. Il collegio decide in un'unica istanza su tutte le questioni disciplinari che gli vengono rimesse dalla Segreteria Nazionale. Tutte le decisioni del collegio devono essere motivate, comunicate per iscritto agli interessati e sono immediatamente esecutive e definitive e sono vincolanti per tutti gli iscritti, le strutture periferiche e nazionali. Il collegio ricevuti gli atti del deferimento entro i 15 giorni successivi deve aprire il procedimento, convocare le parti per essere ascoltate, fissare i termini per la produzione di memorie e/o documenti necessari per lo svolgimento e il completamento dell'istruttoria. La decisione deve essere emessa entro e non oltre i successivi due mesi.

#### **Art. 11**

Il Responsabile Amministrativo viene nominato dal Segretario Generale anche fra esterni al sindacato; deve avere competenze tecniche amministrative adeguate al ruolo amministrativo; deve tenere la contabilità del Sindacato con chiarezza e precisione, secondo le disposizioni fiscali e tributarie in particolare il Libro delle ENTRATE E USCITE; Redige, ogni anno, la relazione dei bilanci consuntivi e alla fine dell'esercizio deve presentare il Bilancio consuntivo al Consiglio Nazionale; Controlla l'andamento amministrativo e contabile dell'associazione e che tutte le spese siano giustificate dalla relativa documentazione e viste dal Segretario Generale e dovranno essere conservate fino all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Nazionale.

#### Organi Periferici

#### **Art. 12**

Il Congresso Regionale è composto dai segretari provinciali e costituisce il massimo organismo decisionale nella regione stessa. Provvede alla elezione del Segretario Regionale e della Segreteria Regionale. La Segreteria Regionale è composta da almeno 4 elementi di cui un Segretario Regionale, un Segretario Regionale Aggiunto e due Consiglieri ed è l'organismo che rappresenta il Sindacato nella Regione; coordina l'attività delle Segreterie Provinciali operanti nel proprio territorio. In caso di nuova costituzione delle sezioni provinciali e nelle more della celebrazione del primo congresso provinciale può istituire dei Coordinamenti Provinciali.

#### **Art. 13**

Il Congresso Provinciale è composto dagli iscritti della provincia e costituisce il massimo organismo decisionale della stessa. Provvede alla elezione del Segretario Provinciale e della Segreteria Provinciale. La Segreteria Provinciale è composta da almeno 3 elementi di cui un Segretario Provinciale, un Segretario Provinciale Aggiunto e un Consigliere ed è l'organismo che rappresenta il Sindacato nella Provincia, coordina e tutela l'attività degli iscritti operanti nel proprio territorio. In caso di nuova costituzione delle sezioni provinciali e nelle more della celebrazione del primo congresso i Coordinamenti Provinciali costituiti dalle Segreterie Regionali assumono tutti i poteri propri delle Segreterie Provinciali.

#### Organo di stampa

#### **Art. 14**

Il Sindacato può attivare un organo di stampa di cui avere la proprietà.

## Incompatibilità

### **Art. 15**

E' incompatibile l'iscrizione al Sindacato per coloro che rivestono incarichi direttivi nazionali e locali in altre Organizzazioni Sindacali del Corpo Nazionale Forestale o del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; è altresì incompatibile l'assunzione di ogni incarico in Organi Statutari nazionali e locali del Sindacato per coloro che siano iscritti ad altre Organizzazioni Sindacali del Corpo Nazionale Forestale o del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

## Norma finale

### **Art. 16**

Per quanto non espressamente previsto si demanda ai regolamenti attuativi e/o integrativi del presente statuto, allo statuto della CISAL e al codice civile.